



FAMILIARI COLLABORATORI

Sono definiti tali i familiari dell'imprenditore artigiano che prestano la propria opera all'interno dell'impresa.

Ai fini dell'iscrizione, delle modifiche e della cancellazione dei collaboratori familiari, l'interessato presenta alla Camera Valdostana, per via telematica, la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui alla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#).

L'ufficio Albo Artigiani provvede a trasmettere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale i dati relativi ai collaboratori ai fini dell'iscrizione alla gestione speciale artigiana.

Si considerano familiari collaboratori:

- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati
- i figli naturali legalmente riconosciuti
- i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge
- i minori regolarmente affidati
- i nipoti in linea diretta
- i fratelli e le sorelle

---

- I cognati, ma no i loro coniugi

- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.)

- I parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado

Ultima modifica:

Domenica, Luglio 6, 2025 - 22:11

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 5 (2 votes)

